



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 960 del 15/12/2023

Oggetto:

**VALORIZZAZIONE ECONOMICA FERIE NON FRUITE DALLA
DIRIGENTE FARMACISTA A.P. (MATR. N. 1620) ENTRO LA
CESSAZIONE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziionario: Sala Claudia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 254 del 06/03/2023 si è preso atto del collocamento in pensione anticipata di anzianità in cumulo a far data dal 1/05/2023 della Dott.ssa A. P. (matr. n. 1620), Dirigente Farmacista;
- con nota del 28/12/2022 prot. n. 81199 il suddetto Dirigente Farmacista ha presentato richiesta di pagamento delle giornate di ferie relative al periodo pandemico di cui non ha potuto fruire;

Visto l'Accordo Integrativo Aziendale Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, di cui alla deliberazione n. 121/2012, che stabiliva che le ferie non fruito entro i 18 mesi ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, e s.m.i., potessero essere godute interamente all'atto della cessazione dal servizio, nonché l'Accordo Integrativo Aziendale Area Sanità siglato in data 4/10/2022 che dispone che sono fatti salvi i diritti acquisiti in base al suddetto A.I.A.;

Dato atto che da numerosi anni risulta difficile garantire la programmazione delle ferie per i dirigenti farmacisti, in quanto: 1) sussiste carenza di dirigenti farmacisti dipendenti, che non si riesce a colmare, sebbene nel corso degli ultimi anni siano stati banditi ed espletati numerosi pubblici concorsi (anno 2021: n. 11 posti in dotazione organica, compreso il Direttore, di cui n. 10 coperti, compreso il Direttore SOC; anno 2022 e fino al 30/04/2023: n. 11 posti in dotazione organica, compreso il Direttore, di cui n. 7 soltanto coperti, e posto di Direttore SOC vacante); 2) nonostante il numero esiguo di farmacisti, è sempre necessario assicurare la continuità dell'attività istituzionale, con un'organizzazione su cui ha pesantemente inciso la pandemia, e agire e organizzarsi per evitare il pericolo che si verifichino ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

Rilevato che a seguito della pandemia vi sono stati numerosi mesi in cui, per direttive regionali (note DIRMEI – Unità di Crisi della Regione Piemonte prot. n. 55839 del 10/11/2020 e prot. n. 194123 del 14/11/2020) e aziendali, vi è stata l'impossibilità/divieto di programmare le ferie nel periodo emergenziale, che va dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2022;

Precisato che per quanto sopra esposto per la Dott.ssa A.P. è stato pressoché impossibile fruire di tutte le ferie maturate per esigenze lavorative connesse all'emergenza epidemiologica, stante la doverosità di garantire la continuità del pubblico servizio, tenuto conto che la medesima ha altresì ricoperto l'incarico di sostituto del Direttore della Struttura Complessa cessato;



Rilevato che alla data di cessazione dal rapporto di lavoro la dirigente farmacista in questione presentava complessivamente ventinove (29) giorni di ferie residue non fruitive relative al periodo pandemico, di cui ventidue (22) dell'anno 2021 e 7 dell'anno 2022;

Considerati l'art. 5, c. 8 L. n. 135/2012, nonché i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2012 e del 2020 e del M.E.F. - Dipartimento RGS-IGOP del 2012;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute, tenuto conto che prima dell'estinzione del rapporto di lavoro non è stato possibile, a causa di circostanze oggettive e indipendenti dalla volontà delle parti, poter fruire delle suddette giornate di congedo ordinario entro la data di cessazione, per esigenze di servizio, sia per l'emergenza epidemiologica, sia per la carenza di personale farmacista, situazioni contingenti che non hanno consentito una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2022 (periodo pandemico), stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di riconoscere, per tutto quanto esposto in premessa, alla Dott.ssa A.P. (matr. n. 1620) il valore economico sostitutivo dei ventinove (29) giorni di ferie relative al periodo pandemico non fruiti per esigenze di servizio, di cui ventidue (22) dell'anno 2021 e sette (7) dell'anno 2022, entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro, per un importo pari a Euro 8.198,71, tenuto conto delle circostanze oggettive descritte in premessa, indipendenti dalla volontà delle parti, che non hanno consentito prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, una programmazione atta a permettere la completa estinzione delle ferie maturate dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2022 (periodo pandemico), stante la doverosità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria pubblica, con una dotazione di organico insufficiente, per evitare il grave rischio di interruzione di pubblico servizio;

2) di imputare gli oneri derivanti dal presente atto, pari a complessivi Euro 8.198,71 al bilancio corrente, così ripartiti:

Euro 6.197,06 per competenze al conto 3.10.06.08
Euro 1.474,90 per oneri al conto 3.10.06.18
Euro 526,75 per IRAP al conto 3.30.01.04.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere.